

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Novara

COMUNE DI TERDOBBiate

**VARIANTE n. 2 al Piano Regolatore
Generale Comunale**

L.R. 56/77 e s.m.i. Art. 17 comma 4

VARIANTE IN ITINERE

PROGETTO DEFINITIVO

**NORME DI CARATTERE
GEOLOGICO**

STUDIO DI GEOLOGIA
dott. geol. Anna Maria Ferrari
via Azario, 3 - Novara

Maggio 2010

Art. 1 - Natura delle Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica

Lo studio, condotto conformemente alla Circ. 7/LAP ed alla Nota Tecnica esplicativa, ha individuato quelle porzioni di territorio che per caratteristiche geologiche e geomorfologiche presentano condizioni omogenee di pericolosità, indipendentemente dall'utilizzo antropico.

L'intero territorio comunale è suddiviso in zone, a ciascuna delle quali è stata fatta corrispondere una classe di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Le zone relative a ciascuna classe sono rappresentate sui seguenti elaborati grafici, che fanno parte integrante delle presenti norme:

- Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio comunale alla scala 1:10000 (elaborato di seconda fase secondo il punto 1.2.1 della Circ. 7/LAP)

L'inserimento di una zona in una determinata classe di idoneità urbanistica non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non normati.

In tutte le classi permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico ed idraulico; in particolare devono essere osservate:

- le disposizioni di cui al D.M. 11/3/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" o al D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" attualmente in fase di sperimentazione. La proroga non si applica alle verifiche tecniche ed alle nuove progettazioni sugli edifici di interesse strategico.
- tutte le norme di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico presenti nella L.R. 56/77 e s.m.i. e nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989 n. 16/URE

- la normativa relativa alla regolamentazione dell'attività estrattiva, ed in particolare la L.R. 22/11/78 n. 69 ed il R.D. 29/7/27 n.1443
- le disposizioni previste dal D.L. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche, disposte dalla L.5/1/94 n. 36
- i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del C.C. ed in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità
- le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme di carattere ambientale" e s.m.i.

Art. 2 - Indagini geologiche e geotecniche a corredo dei progetti di opere pubbliche e private

I progetti di opere pubbliche e private, da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M. 11 marzo 1988 n.127 e dalle relative Istruzioni Applicative di cui alla Circ. LL.PP. del 24 settembre 1988 n. 30483, dai risultati di indagini geotecniche e ove necessario geologiche. I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una "Relazione geotecnica", che costituirà parte integrante degli elaborati progettuali e sarà firmata da professionisti abilitati. Nei casi in cui il D.M. 11 marzo 1988, n.127 prevede anche lo studio geologico, dovrà essere redatta una "Relazione geologica" a firma di professionisti abilitati e parte integrante del progetto.

Le indagini sui corsi d'acqua devono sempre prevedere una "Relazione idrologica ed idraulica" che, partendo dai dati meteorologici, geologici, geomorfologici del bacino, possa valutare la massima piena. Le relazioni tecniche dei progetti di regimazione devono essere corredate da "Relazioni idrauliche" che dimostrino la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.

Art. 3 - Norme generali di carattere idrogeologico

Lungo tutti i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e quelli demaniali si applicano le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n.523 – art. 98 lett.f), anche in assenza di rappresentazione cartografica o difformità di rappresentazione.

Si ribadisce che su tutto il territorio comunale non sono ammessi:

- ◇ prelievi non autorizzati di acque superficiali;
- ◇ prelievi non autorizzati di acque sotterranee;
- ◇ scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali;
- ◇ dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo e nel sottosuolo;
- ◇ stoccaggi non autorizzati di rifiuti;
- ◇ stoccaggi non autorizzati di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni.

Gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, (in modo tale da consentire il regolare drenaggio e deflusso delle acque anche nelle aree circostanti) e con la valutazione degli eventuali cedimenti provocati.

Lungo gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce spondali:

- ◇ non sono ammesse coperture dei corsi d'acqua, salvo che per opere di attraversamento viabilistico;
- ◇ per le opere di attraversamento è sempre prescritta la tipologia “a rive piene” cioè senza restringimenti mediante tombinature o similari;
- ◇ non sono ammessi manufatti in materiali sciolti;
- ◇ non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque;
- ◇ non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;
- ◇ con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del C.C., relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua.

Art. 4 - Classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica previste sul territorio comunale

Il territorio comunale è classificato secondo le seguenti classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica, secondo la Circ. P.G.R. 7/LAP e s.m.i.:

- *Classe I*
- *Classe II d*
- *Classe III a1*

Art. 5 - Classe I

Individua sul territorio aree normalmente sicure; porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica non pongono limitazioni alle scelte urbanistiche.

Edificabilità incondizionata nel rispetto delle norme vigenti. Si sconsiglia la costruzione di locali interrati. Laddove vengano realizzati è opportuno che si preveda l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici tali da consentire l'eventuale parziale sommersione, per innalzamento piezometrico, senza particolari danni. I nuovi interventi sono consentiti previa caratterizzazione geologico-tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988, n.127 o nel D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" attualmente in fase di sperimentazione. La proroga non si applica alle verifiche tecniche ed alle nuove progettazioni sugli edifici di interesse strategico.

Art. 6 - Classe II - sottoclasse d

Porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica. Aree ricomprese nella fascia C delimitata dal P.A.I. su Terdoppio - Roggia Cerana. Aree interessate da allagamenti per fenomeni connessi ad insufficienza e/o tracimazione del reticolato idrografico minore.

Le aree ricadenti nel seguente ambito risultano fruibili dal punto di vista urbanistico con prescrizioni. A questo riguardo ogni intervento dovrà essere eseguito prevedendo in fase di progettazione la caratterizzazione di tipo geomorfologico, geotecnico, idrologico, idraulico, secondo le indicazioni del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, n.127, o del D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni", attualmente in fase di sperimentazione, con particolare attenzione all'individuazione delle possibili cause di allagamento, ed alla previsione di quei modesti accorgimenti (quali riquotature del p.c., sistemazioni del reticolato idrografico secondario), da attuare sul singolo lotto, senza

che ciò comporti peggioramento nelle aree circostanti. Nella progettazione di eventuali manufatti di attraversamento dovrà essere adottata la tipologia “a rive piene”

Saranno in particolare vietati:

- coperture e tombinature del reticolato idrografico secondario, ad eccezione che per la costruzione di accessi carrai
- costruzione di locali interrati sia abitativi che accessori, se altrimenti realizzabili.

Si prevede inoltre l'obbligo di presa d'atto, da parte dei titolari dei titoli abitativi edilizi, dell'entità del rischio.

Art. 6 - Classe III

Ai sensi della Circ. 7/LAP rientrano in Classe III quelle “Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, questi ultimi derivanti dalle urbanizzazioni dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente”.

Art. 7 - Classe IIIa1

Aree inedificate che presentano caratteristiche geomorfologiche che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Sul territorio tali condizioni sono verificate lungo i rami principali del reticolato idrografico (fasce pari a 25 m dal limite esterno dell'argine o della riva su Rio Senella e Quintino Sella, pari a 10 metri sui restanti) ed in corrispondenza delle zone di emergenza dei fontanili (fasce pari a 25 m di raggio).

Nelle aree comprese in Classe IIIa sono ammessi solo i seguenti interventi, i cui progetti siano redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici ed idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:

- ◇ le opere previste dal piano territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;

- ◇ le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti la viabilità, la produzione ed il trasporto di energia, le reti e gli impianti di depurazione, le telecomunicazioni ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
- ◇ le opere attinenti la regimazione e l'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua, purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
- ◇ le opere attinenti le sistemazioni idrogeologiche e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;
- ◇ l'eliminazione di eventuali tratti coperti dei corsi d'acqua e l'ampliamento delle tombinate;
- ◇ le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/78, n. 69;
- ◇ le piantumazioni secondo le disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; il mantenimento delle attività agricole in atto; le attività colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- ◇ la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali.

Art. 8 - Aree di salvaguardia delle opere di captazione

Per il pozzo di approvvigionamento idrico potabile sono individuate le aree di salvaguardia, definendo Zona di Tutela Assoluta e Zona di Rispetto.

I vincoli previsti agli art. 5 e 6 del DPR 236 del 24 maggio 1988 sono stati modificati dall'art.21 del D.L. 11/05/99 n.152, abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale -

Zona di Tutela Assoluta : è l'area immediatamente circostante le captazioni, è individuata dal cerchio di raggio pari a 10 metri rispetto al punto di captazione ed alle infrastrutture di servizio. Qualora siano presenti aree edificate, sugli edifici sono possibili tutti gli interventi che non producono aumento del carico inquinante.

Zona di Rispetto: In essa sono vietate tutte le seguenti attività e destinazioni :

- 1) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati
- 2) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti, pesticidi

- 3) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agromiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche
- 4) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade
- 5) aree cimiteriali
- 6) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda
- 7) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica
- 8) gestione di rifiuti
- 9) stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive
- 10) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli
- 11) pozzi perdenti
- 12) pascolo e stabulazione di bestiame.

Per gli insediamenti residenziali e le infrastrutture preesistenti, dove possibile, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Le Regioni e le Province autonome disciplinano all'interno delle zone di rispetto le seguenti attività:

- a) fognature
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio
- d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione
- e) le pratiche agronomiche ed i contenuti dei piani di fertilizzazione.